

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1829)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1961 (V. Stampato n. 2908)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 dicembre 1961*

**Imposizione di un interesse suppletivo di mora sulle merci immesse in consumo a scarico di bollette di temporanea importazione**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Indipendentemente da quanto disposto con gli articoli 14 e seguenti del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle merci temporaneamente importate è dovuto, al momento della loro nazionalizzazione, un interesse suppletivo di mora in ragione del 3 per cento per semestre, da liquidarsi sull'ammontare dei diritti di confine e del-

l'imposta generale sull'entrata dovuti nel momento in cui fu effettuata la importazione temporanea, per il tempo trascorso dal giorno dell'avvenuta importazione temporanea a quello della nazionalizzazione.

Per la liquidazione dell'interesse di cui al precedente comma, il semestre iniziato è computato per intero.

#### Art. 2.

L'interesse suppletivo di mora di cui all'articolo precedente è dovuto anche nei casi di nazionalizzazione di merci ammesse alla

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

temporanea importazione o di prodotti da esse ottenuti, previsti dagli articoli 16, 18 e 19 del citato regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

## Art. 3.

L'interesse suppletivo di mora di cui al precedente articolo 1 non si applica nei casi in cui la nazionalizzazione delle merci avvenga in esenzione totale o parziale da diritti doganali.

## Art. 4.

Per le temporanee importazioni, effettuate anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data predetta.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.